



Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail: settore.tutelaterritorio@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

SETTORE TUTELA TERRITORIO

Via Massimo d'Azeglio 8 - 12100 Cuneo tel. 0171445372
fax 0171445582

2011/08.02/000049

AUTORIZZAZIONE N. 660 DEL 04/11/2013

RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DITTA FORNACE LATERIZI GARELLI & VIGLIETTI S.R.L. CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN MONDOVÌ, FRAZ. SCIOLLI, STRADA STATALE SUD 28, 15 - L.R. 44/00 - D.LGS. 152/2006 E S.M.I.: ATTIVITÀ IPPC: 3.5 "IMPIANTI DESTI NATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA";

Premesso che:

- con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 1106 del 29/10/2007, valida sino al 30/10/2012, è stata rilasciata alla ditta FORNACE LATERIZI GARELLI & VIGLIETTI S.r.l con sede legale ed operativa in Mondovì, Fraz. Sciolli, Strada Statale Sud 28, 15, l'autorizzazione integrata ambientale per le **attività IPPC: 3.5** "Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura";
- in data 30 aprile 2012 la ditta FORNACE LATERIZI GARELLI & VIGLIETTI S.r.l. con sede legale ed operativa in Mondovì, Fraz. Sciolli, Strada Statale Sud 28, 15 – P.IVA 001675550045 - gestore dell'impianto sito al medesimo indirizzo ha presentato, nei termini di legge, istanza e relativa documentazione tecnica intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC: **3.5** "Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura";
- la suddetta domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è stata presentata nei termini di legge e, pertanto, il gestore ha continuato l'attività sulla base del precedente provvedimento, in ossequio all'art. 29-*octies*, comma 1 D. Lgs 128/2010;
- con nota prot. n. 50175 del 31/05/2012 è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Mondovì, il Servizio di Igiene Pubblica A.S.L. CN1 di Mondovì, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta FORNACE LATERIZI GARELLI & VIGLIETTI S.r.l. con sede legale ed operativa in Mondovì, quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - i funzionari tecnici del Settore Tutela Territorio della Provincia, che hanno curato l'istruttoria;
 - un Consulente per la ditta in parola ;

- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- con nota prot. n. 70115 del 31/07/2012, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con nota del 18/10/2012, la ditta FORNACE LATERIZI GARELLI & VIGLIETTI S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta utile per la stesura del presente provvedimento autorizzativo;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 90795 del 23/10/2012, la suddetta documentazione agli Enti, convocati in Conferenza;
- non sono pervenuti ulteriori pareri o osservazioni da parte degli stessi;

ritenuto che:

- o l'impianto possa continuare a dimostrare l'allineamento alle prestazioni associate alle migliori tecniche disponibili del settore specifico e che pertanto sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
- o per i camini 1a, 1b, 1c, 1d e 2, vi siano oggettive difficoltà tecniche che impediscono di ottenere delle configurazioni emissive conformi alle norme specifiche in materia di campionamento delle emissioni ;
- o sia possibile superare la suddetta criticità con l'inserimento della seguente prescrizione specifica, in considerazione dei contenuti livelli emissivi:

i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. Per quanto riguarda i punti di emissione 1a, 1b, 1c, 1d e 2 le misure di autocontrollo effettuate in condizioni di non conformità dei requisiti di norma sulle prese di campionamento verranno valutate caso per caso anche in relazione ai livelli emissivi riscontrati. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29

dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;

- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ora abrogata dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il DM 29/1/07 - Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il relativo D.Lgs 59/05;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DISPONE

- 1) di rinnovare sino a tutto il 31/10/2018**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in capo alla ditta FORNACE LATERIZI GARELLI & VIGLIETTI S.r.l., con sede legale ed operativa in Mondovì, Fraz. Sciolli, Strada Statale Sud 28, 15 – P.IVA 001675550045 - per l'esercizio dell'**Attività IPPC: 3.5** “Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura”;
- 2) di vincolare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;
- 3) di stabilire che** le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo le previsioni contenute nella documentazione sopra richiamata e nel rispetto delle prescrizioni dell'**Allegato tecnico n. 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento**;

- 4) **di disporre** la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Mondovì, al Dipartimento Provinciale dell'Arpa di Cuneo, al Dipartimento di Prevenzione – Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN1 di Mondovì ed all'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte;
- 5) **di stabilire** che, in caso della variazione della titolarità dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore devono darne comunicazione alla Provincia di Cuneo, per il tramite del SUAP competente per territorio, entro trenta giorni, anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 6) **di disporre** che, in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 7) **di dare atto** che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli Enti competenti, per il tramite del SUAP. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 8) **di stabilire** che il presente provvedimento deve sempre essere **custodito**, anche in copia, presso l'impianto;
- 9) **di dare atto che** il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza sul piano economico-finanziario;
- 10) **di dare infine atto che** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente entro i termini previsti dalla legge;

– **EVIDENZIA** –

- che, a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX del D.Lgs. 128/10, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- che, nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616. Si può far, altresì, riferimento alle semplificazioni introdotte in proposito dal DPR 227/2011;
- **almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento**, il gestore deve presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione al SUAP competente per territorio, secondo le modalità definite dalla Provincia e corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-*ter*, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che la Provincia di Cuneo, ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., rinnova, ogni cinque anni (o ogni otto anni, qualora il sito risulti registrato ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, o ogni sei anni, nel caso di impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001), le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, confermandole o aggiornandole;
- che il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'Arpa - Dipartimento di Cuneo - ed al Sindaco del Comune di Mondovì i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato

tecnico n. 2 del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- che, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008;
- che l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo D'Azeglio, 8;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO



RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Fornace Laterizi Garelli & Viglietti S.r.l. - Mondovì

ALLEGATO TECNICO 1

<u>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE</u>	7
<u>ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE</u>	7
<u><i>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute</i></u>	7
<u>ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC</u>	9
<u>Confronto con MTD</u>	9
<u><i>Valutazioni livelli di consumo ed emissioni, problematiche ambientali emerse nel corso di validità dell'AIA.</i></u>	9
<u>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI</u>	10
<u>Ciclo produttivo</u>	10
<u>Produzione ed uso dell'energia</u>	11
<u>Emissioni in atmosfera</u>	12
<u>Scarichi acque reflue</u>	16
<u>Emissione sonora</u>	19

Inquadramento territoriale ed ambientale

La Ditta FORNACE LATERIZI GARELLI E VIGLIETTI S.r.l. è sita in Mondovì Loc. Sciolla – Strada Statale 28 Sud, n.15. Non risultano approvate modifiche al Piano regolatore Comunale per quanto concerne l'area interessata, individuata come AREA DESTINATA AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ARTIGIANALI ESISTENTI", mentre una piccola parte del piazzale insistente su parte del mapp.150 del Foglio 104 del Comune di Mondovì – rimane individuata come ZONA RESIDENZIALE PARZIALMENTE CONSOLIDATA".

Il Comune di Mondovì è inserito nella zona di Piano per la qualità dell'aria di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 43. così come individuata con D.G.R. n.14-7623 dell'11/11/2002 e precisamente nella zona 1.

La classificazione acustica definitiva del Comune di Mondovì inserisce l'area di pertinenza dello Stabilimento in classe V, con una fascia cuscinetto in classe IV, non completa, a separarlo dalle zone circostanti in zona III. Si segnala un accostamento critico a nord, con classe III, al di là della Strada statale 28.

Assetto impiantistico attuale

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'attività produttiva consta nella produzione di blocchi per solai (pignatte) e mattoni per muratura. Le materie prime sono argilla e marna, acqua e pet-coke, utilizzato come additivo per migliorare la porosità del prodotto finito.

Si specifica che la cava di marna adiacente allo stabilimento non è attiva in quanto, a detta dell'azienda, i termini di autorizzazione sono scaduti, pertanto l'area è utilizzata come stoccaggio dei cumuli di materiali da stagionare provenienti da cave di terzi. Dal deposito si prelevano le quantità di argilla e marna da utilizzare nel ciclo produttivo.

Le fasi in cui si articola il processo sono di seguito elencate e brevemente illustrate:

1. arrivo e stoccaggio materie prime
2. pre-lavorazione
3. formatura
4. essiccazione
5. cottura
6. confezionamento e spedizione.

Arrivo e stoccaggio materie prime

le materie prime in ingresso sono costituite per la maggior parte da argille e marne, scavate in banco e trasportate a mezzo autocarro presso l'unità produttiva. Le operazioni di estrazione e trasporto vengono effettuate all'interno dell'area di proprietà.

Pre-lavorazione

L'argilla, miscelata con pet-coke in percentuale dello 0,85-1%, viene inviata tramite due cassoni dosatori e nastri trasportatori al processo di pre-lavorazione, che consiste in un trattamento meccanico della miscela argillosa attraverso la molazza ed il laminatoio sgrossatore, successivamente il prodotto viene inviato in un silos a vasche per mezzo di nastri trasportatori.

Formatura

Dopo un periodo di riposo di circa 7-10 giorni, l'argilla viene ripresa e inviata ad un mescolatore che provvede, con aggiunta di acqua, a impastare la miscela omogeneizzandola. Dal mescolatore, tramite nastri trasportatori, la miscela impastata giunge ad un secondo laminatoio raffinator e successivamente all'estrusore (mattoniera), che determina la trafilatura dei pezzi. Una taglierina a fili di acciaio provvede a tagliare i pezzi del formato richiesto e un gruppo di traslatori e trasportatori in successione sincronizzata provvede alla movimentazione e al carico

dei pezzi crudi su pianali mobili, a loro volta inseriti in carrelli trasportatori che transiteranno all'interno dell' essiccatoio.

Essiccazione

I carrelli carichi di materiale crudo procedono su binari all'interno di due grandi camere comunicanti, dove un flusso di aria riscaldato da due bruciatori in vena d'aria, alimentati esclusivamente da gas metano, viene canalizzato e distribuito in controcorrente al senso di marcia dei carrelli. La circolazione dell'aria calda in controcorrente determina l'essiccazione con evaporazione dell'acqua di formatura con il massimo rendimento energetico. Il ciclo completo di essiccazione dura circa 30 ore ed è continuo. L'essiccatoio utilizza sia il calore in uscita dal forno di cottura che due bruciatori ausiliari ed è in funzione 24 ore su 24 senza interruzioni, inclusi i giorni festivi. I carrelli in uscita dall'essiccatoio vengono scaricati dei pezzi secchi per mezzo di rulliere e trasportatori sincronizzati ed inviati alla macchina di confezionamento del secco che, tramite pinze elettropneumatiche, con opportune traslazioni e rotazioni provvede a depositare i pezzi sui carri con base refrattaria che transiteranno così carichi all'interno del forno a tunnel.

Cottura

I carri forno carichi procedono verso la cottura e possono essere immagazzinati sulle linee di parcheggio e da queste smistati al forno. Il forno è del tipo continuo a tunnel, costituito da una galleria all'interno della quale si crea un flusso d'aria in controcorrente al senso di marcia dei carri. Il forno si può dividere in tre zone: preriscaldamento, cottura e raffreddamento. Le temperature nella zona di preriscaldamento sono comprese tra 100 e 680 - 700 °C. La cottura si ottiene mediante batterie di lance a gas, dotate di piezoelettrico per essere utilizzate anche in fase di accensione, 7. La temperatura in questa zona copre il campo 680-980°C. Dalla parte del forno prossima all'uscita, si recupera parte del calore ceduto dai pezzi cotti, investiti da aria a temperatura ambiente in controcorrente alla direzione dei carri stessi, questo flusso di aria calda opportunamente canalizzato viene inviato all'essiccatoio. Il forno ha un ciclo di funzionamento continuativo nelle 24 h, senza interruzioni compresi i giorni festivi;

Confezionamento e spedizione

Lo scarico dei carri provenienti dal forno è effettuato per mezzo di pinze oleodinamiche, i "pacchi" vengono depositati su pallets in legno e inviati su trasportatori a catene, sincronizzati all'imballaggio con film termoretraibile. Un carrello elevatore preleva i pallets dalla linea di confezionamento e li deposita sul piazzale. I pallets depositati sul piazzale, secondo un ordine prestabilito, costituiscono i cosiddetti "pignoni".

Impianti ed attività accessorie

Energia

Sono presenti due impianti fotovoltaici, della potenza di 389,85 Kwp e 380,48 Kwp, entrambi sulle coperture dello stabilimento.

Attingimento idrico e scarico acque reflue

L'acqua utilizzata per gli utilizzi domestici viene prelevata dalla rete acquedottistica locale, mentre l'acqua impiegata per il processo produttivo e lavaggi proviene da una vasca di raccolta di acque piovane, nonché da un pozzo aziendale. L'acqua è utilizzata, prevalentemente, per la bagnatura dell'impasto di argilla durante la preparazione e la seguente estrusione, nonché per i lavaggi della filiera con getti ad elevata pressione.

La frazione di risorsa utilizzata per l'impasto viene persa sotto forma di vapore durante la fase di essiccazione, non originando scarichi.

Nel corso del 2011 sono stati utilizzati circa 3100 m³ di acqua per uso produttivo.

Non sono presenti scarichi connessi con il ciclo produttivo, come meglio specificato nel quadro emissivo riportato più avanti.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti prodotti è effettuata in regime di "deposito temporaneo" e pertanto dovrà essere condotta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per il conferimento a terzi dei rifiuti, si rammentano gli obblighi relativi alla caratterizzazione dei medesimi in funzione della destinazione finale (DM 5/2/98 e/o DM 12/6/2002 se destinati ad impianti iscritti ai sensi dell'art. 214-216 del D.Lgs 152/06 s.m.i. per il recupero; norme tecniche specifiche per tipologia di rifiuto e/o di impianto se inviati a smaltimento finale - es. discarica - autorizzati ai sensi dell'art. 208 del citato D.Lgs 152/06 s.m.i.) e sempre in osservanza alle prescrizioni a cui sono altresì assoggettati gli impianti destinatari.

La gestione degli scarti all'interno del ciclo produttivo avviene nel rispetto delle condizioni previste per i sottoprodotti dall'art.184 bis, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Sicurezza industriale

L'azienda fa presente che :

- si effettuano periodiche comunicazioni con il personale addetto per descrivere e discutere le modalità di svolgimento dei compiti assegnati, previsti dal protocollo di gestione ambientale istituito presso la sede, nonché le procedure da porre in atto per prevenire emissioni accidentali o rilasci al suolo;
- le manutenzioni alle strutture e agli impianti si svolgono come previsto dal protocollo di gestione aziendale integrato nel manuale della Qualità.

L'impianto non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

L'azienda dichiara che il datore di lavoro ha valutato ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive.

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con MTD

Non sono intercorse variazioni al ciclo produttivo tali da necessitare nuovamente il confronto con le MTD. Relativamente agli aggiornamenti delle BREF e/o delle MTD per il settore in questione, risultano già attuate.

Valutazioni livelli di consumo ed emissioni, problematiche ambientali emerse nel corso di validità dell'AIA.

Sono stati indicati i consumi specifici relativi agli anni decorsi dall'istruttoria precedentemente effettuata per il rilascio dell'AIA

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo riprende il tema dei consumi specifici e segnala che vi è stato un sensibile incremento dall'anno 2008 in avanti (da 338 a 388 kWh/t prodotto finito), dovuto alla forte contrazione della produzione di stabilimento. In ogni caso, tali consumi rimangono inferiori a quelli indicati nel provvedimento di AIA. I consumi elettrici specifici restano invece sostanzialmente costanti.

Non vi sono state criticità dal punto di vista della emissioni in atmosfera nel corso di vigenza dell'AIA. Non sono state apportate modifiche in merito agli approvvigionamenti e scarichi idrici.

Il Dipartimento conclude la propria valutazione affermando che l'impianto possa continuare a dimostrare l'allineamento alle prestazioni associate alle migliori tecniche disponibili del settore specifico.

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. devono essere riportate, su apposito registro, le operazioni di arresto ed avvio del forno e dell'essiccatore, indicando il giorno e l'ora di arresto/avvio;

4. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 152/06, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
5. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
6. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
7. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi alle specifiche progettuali e alle previsioni contenute nella documentazione allegata alle istanze per il rilascio, la modifica sostanziale ed il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
8. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
9. i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
10. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto, eventualmente anche con l'ausilio di sistemi di telecontrollo;
11. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
12. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
13. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
14. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
15. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
16. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino al ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Produzione ed uso dell'energia

Prescrizioni

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati).

Emissioni in atmosfera

Quadro emissivo e limiti di emissione

I limiti di emissione sono da intendersi orari

SIGLA IDENTIFICATIVA CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)			
1a,1b,1c,1d(1)	ESSICCATOIO	85.000	POLVERI CO NO _x (come NO ₂) SO _x (come SO ₂) Composti del Fluoro (come HF) Composti del Cloro (come HCl) COT	20(2) 150(2) 150(2) 150(2) 5(2) 30(2) 30(2)	- - - - - - -	10,6	-	OGNI 24 MESI
2	FORNO DI COTTURA	110.000	POLVERI TOTALI CO NO _x (come NO ₂) SO _x (come SO ₂) COT Composti del Fluoro (come HF) Composti del Cloro (come HCl)	20(2) 600(2) 150(2) 150(2) 30(2) 5(2) 30(2)	- - - - - - -	11,7	-	OGNI 24 MESI
3	AREA PRODUZIONE (ore diurne) AREA PRELAVORAZIONE (ore notturne)	15.000	POLVERI TOTALI	10	0,150	10,6	FILTRO A TESSUTO	OGNI 36 MESI
4	FORNO DI TERMORETRAZIONE POLIETILENE P.TA'	1.000	NO _x (come NO ₂)	100	0.1			OGNI 36 MESI
			POLVERI TOTALI	10	0.01			
SIGLA IDENTIFICATIVA CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI

				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)			
5	ASPIRAZIONE PULIZIA CARRI FORNO	8.100	POLVERI TOTALI	10	0,081	10	FILTRO A TESSUTO	OGNI 36 MESI
6	Espulsione recupero raffreddamento forno dopo cottura	30.000	POLVERI	20	-	11	1.2 x 1.2	OGNI 24 MESI
			CO	150	-			
			NO _x (come NO ₂)	150	-			
			SO _x (come SO ₂)	150	-			
			Composti del Fluoro (come HF)	5	-			
			Composti del Cloro (come HCl)	30	-			
			COT	30	-			
7	Espulsione recupero raffreddamento forno dopo cottura	40.000	POLVERI	20	-	11	1.49 x 1.34	OGNI 24 MESI
			CO	150	-			
			NO _x (come NO ₂)	150	-			
			SO _x (come SO ₂)	150	-			
			Composti del Fluoro (come HF)	5	-			
			Composti del Cloro (come HCl)	30	-			
			COT	30	-			

(¹) parametri riferiti a ciascun camino (²) gas secco, tenore di O₂ libero 18%

(*) per la corretta determinazione della cadenza di autocontrollo fare riferimento alla prescrizione specifica (11)

Prescrizioni

1. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente allegato;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite, i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
4. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. per i punti di emissione attivati successivamente al rilascio del presente provvedimento a seguito di modifiche non sostanziali e non riportati nell'attuale quadro emissivo, l'Impresa deve comunicare al Sindaco, alla Provincia e all'A.r.p.a. – Dipartimento di Cuneo - la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
7. le operazioni di manutenzione dei filtri devono essere registrate (è consentito l'utilizzo di sistemi informatici) e le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Organi di controllo;
8. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione, unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. Per quanto riguarda i punti di emissione 1a, 1b, 1c, 1d e 2 le misure di autocontrollo effettuate in condizioni di non conformità dei requisiti di norma sulle prese di campionamento verranno valutate caso per caso anche in relazione ai livelli emissivi riscontrati. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
9. i condotti di scarico dovranno essere verticali verso l'alto e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente Autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;
10. gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia;

Monitoraggi periodici

11. per l'effettuazione degli autocontrolli, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo, con la periodicità ivi indicata. A tale proposito si rileva che il primo autocontrollo periodico (dal quale decorrerà la tempistica indicata nella tabella) dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla notifica del presente atto per i punti di emissione 1a,1b,1c,1d, 2, 6 e 7; per i punti di emissione 3,4 e 5 la periodicità indicata in tabella decorrerà dalla data in cui sono stati condotti gli autocontrolli sui restanti camini;
12. con riferimento ai punti di emissione attivati successivamente al rilascio del presente provvedimento e non riportati nel attuale quadro emissivo, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/06, l'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissivo;
13. l'Impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
14. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
15. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 16. a far data dal 01/01/2014** deve essere utilizzato il modello Em 1.0 per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera. Il report è scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria-modulistica>

Emissioni diffuse

17. gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs. 152/06;
18. i sistemi/protocolli di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti devono essere mantenuti in efficienza;

Scarichi acque reflue
Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 07									
N° Scarico finale	Scarico parziale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore	Volume medio annuo scaricato			Impianti/-fasi di trattamento	Limiti di emissione
					anno di riferimento	Portata media			
						m ³ /g	m ³ /a		
S1	D	Scarico domestico	discontinuo	SU Pozzo perdente				Fossa Imhoff	
S2	S2-D	Scarico domestico	discontinuo	AS Rio				Fossa Imhoff	Allegato 1 L.R. 13/90 e s.m.i.
	S2-M	Meteoriche area distributore carburanti	saltuario					Disoleatore	
S3	M	Meteoriche da troppopieno vasca	saltuario	AS Rio				Cfr Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne	
S4 – S7	M	Meteoriche	Saltuario	AS Rio				Cfr Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne	

Relativamente alla **acque meteoriche**, la Ditta ha provveduto, a suo tempo, ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., già approvato.

Prescrizioni

- devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- devono essere presenti e mantenuti efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
- deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione;
- i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
- è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;

Prescrizioni specifiche per Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne

- è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
- è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Emissione sonore

Per i limiti di emissione ed immissione si deve far riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per quanto riguarda le emissioni sonore, la ditta rientra nella definizione di impianto a ciclo produttivo continuo di cui all'art. 2 del D.M. 11/12/1996, sulla base del contratto di lavoro del settore.

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche delle linee di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005, diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno (nel caso in cui l'azienda riprenda a produrre dalle 22.00 alle 6.00). I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche: **nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione**, prima della presentazione dell'istanza di rinnovo. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, nonché conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di controllo;
3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura risultassero superiori ai limiti stabiliti dal PCA la medesima dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Fornace Laterizi Garelli & Viglietti S.r.l. - Mondovì

ALLEGATO TECNICO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

<u>PREMESSA</u>	21
<u>COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI</u>	22
<u>COMPARTO: ENERGIA</u>	22
<u>COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	23
<u>COMPARTO: RISORSE IDRICHE</u>	24
<u>COMPARTO: EMISSIONI SONORE</u>	24
<u>COMPARTO: RIFIUTI</u>	25
<u>COMPARTO: PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE</u>	25
<u>CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE</u>	26

PREMESSA

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica - deve essere preventivamente concordata con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **31 maggio di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore

COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

MATERIA PRIMA/PRODOTTO FINITO	PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Argilla	Quantità	Misura diretta discontinua	t	n.a.	Pesa	Annuale	Registrazione ed invio riepilogo annuale con la relazione del PMC. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Marna	Quantità	Misura diretta discontinua	t	n.a.			
Pet-coke	Quantità	Misura diretta discontinua	t	n.a.			
Laterizio prodotto	Quantità	Misura diretta discontinua	t	n.a.			

n.a.: non applicabile

COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di metano	Misura diretta continua	m ³	n.a.	Contatore	In continuo	Registrazione ed invio riepilogo annuale con la relazione del PMC Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kW _t h/t prodotto finito	n.a.	n.a.	Annuale	
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	kW _e h	n.a.	Contatore	In continuo	
Consumo specifico di energia elettrica	calcoli sulla base dei parametri operativi	kW _e h/t prodotto finito	n.a.	n.a.	Annuale	
Produzione di energia elettrica	calcoli sulla base dei parametri operativi	kW _e h	n.a.	Contatore	Annuale	

n.a.: non applicabile

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	1a, 1b, 1c, 1d, 2,6,7	BIENNALE	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
				3, 4,5	TRIENNALE	
NOx (come NO ₂)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	1a, 1b, 1c, 1d, 2,6,7	BIENNALE	
				4	TRIENNALE	
SOx (come SO ₂)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	1a, 1b, 1c, 1d, 2,6,7	BIENNALE	
CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	1a, 1b, 1c, 1d, 2,6,7	BIENNALE	
COT	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	1a, 1b, 1c, 1d, 2,6,7	BIENNALE	
O ₂	Misura diretta discontinua	%	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	1a, 1b, 1c, 1d, 2,6,7	BIENNALE	
Composti del Cloro (come HCl)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	1a, 1b, 1c, 1d, 2,6,7	BIENNALE	
Composti del Fluoro (come HF)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	1a, 1b, 1c, 1d, 2,6,7	BIENNALE	

COMPARTO: RISORSE IDRICHE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Volume acqua utilizzato	Misura diretta continua	m ³	n.a.	Misuratore di portata	annuale	Registrazione ed invio riepilogo annuale con la relazione del PMC Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo specifico di acqua	calcoli sulla base dei parametri operativi	m ³ /t prodotto finito	n.a.	-		

n.a.: non applicabile

COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	Nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di rinnovo;	Da trasmettere alla Provincia unitamente all'istanza di rinnovo.
Livelli di immissione assoluto e differenziale						

COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m ³	1 volta / anno	

COMPARTO: PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Esecuzione prove di tenuta	Misura diretta discontinua	n.a.	A cura di ditta specializzata	serbatoio interrato in uso (gasolio da autotrazione)	Biennale	Invio con relazione PMC Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Polveri	Forno cottura	1 volta durante la vigenza dell'AIA
	NOx (come NO ₂)		
	COT		
	CO		
	SOx (come SO ₂)		
	Tenore d'Ossigeno Portata		
EMISSIONI SONORE	Livelli di immissione	Al confine aziendale e/o presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei.	1 volta durante la vigenza dell'AIA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1 Art. 3 del DM 24/4/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA